



Associazione Italiana di Psicologia Giuridica

X° Corso di formazione in

Psicologia Giuridica, Psicopatologia e Psicodiagnostica Forense

**La tutela dell'interesse del minore:
deontologie a confronto**

Candidata : Moira D'Isidori

Novembre 2010

“La validità dei valori universali non dipende dal fatto che siano ovunque rispettati o realizzati. Un codice etico è sempre espressione di un ideale o di una aspirazione; è un criterio di riferimento con il quale poter individuare un comportamento moralmente sbagliato e non tanto una prescrizione atta ad impedire che un simile comportamento erroneo si verifichi” .

Kofi Annan

(ex-Segretario generale Onu)

INDICE

| | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Introduzione..... | 1 |
| Cap. 1 L'interesse del minore: riferimenti normativi..... | 3 |
| Cap.2 Il magistrato e la tutela del minore..... | 7 |
| Cap. 3 Il Codice Deontologico Forense: principi generali..... | 10 |
| 1. Dall'avvocato della famiglia all'avvocato del minore..... | 11 |
| Cap. 4 Tra psicologia e deontologia: lo psicologo forense e la tutela del minore..... | 13 |
| Il ruolo dello psicologo nel contesto giudiziario..... | 16 |
| Cap.5 L'assistente sociale e la deontologia..... | 19 |
| Cap. 6 I bambini in prima pagina: il codice deontologico dei giornalisti..... | 23 |
| CONCLUSIONI..... | 25 |
| BIBLIOGRAFIA..... | 27 |

Introduzione

"Neminem laede; immo omnes, quantum potes, juva"¹
Seneca, "De tranquillitatae animi"

In tutte le decisioni riguardanti i bambini di competenza sia delle istituzioni pubbliche o private di assistenza sociale o dei tribunali, delle autorità amministrative o degli organi legislativi, l'interesse superiore del fanciullo deve avere una considerazione preminente.

Art.3. Convenzione di New York, 1989

La materia relativa alla tutela del minore e della sua famiglia appare oggi più che in passato, delicata e controversa per tutte le categorie professionali che sono chiamate ad operare in questo ambito.

Cosa si intende per tutela del minore? e cosa vuol dire per una professione avere come riferimento un codice deontologico, dove l'aspetto etico permea sia *il pensare* che *l'agire*? quale dialogo e confronto è possibile tra diverse deontologie che "limitano strutturalmente" ogni professionalità impegnata a svolgere il suo ruolo?.

Parlare di tutela vuol dire parlare di diritti, peraltro sanciti dalla Costituzione: il diritto del minore ad avere la sua famiglia, ad essere educato, istruito, curato ed amato. Il diritto della famiglia ad occuparsi del proprio figlio, ed il diritto della stessa ad essere sostenuta qualora non fosse autonoma.

Con il termine "tutela" si intende "potestà costituita per curare gli interessi e

1 "Non nuocere agli altri, aiutali quanto puoi"

l'educazione di una personalità minore, o le cose di persona interdetta" ma anche "protezione-difesa". L'aspetto del difendere e proteggere sta ad indicare sia la fragilità legata alla minore età, sia la situazione di malessere-disagio che può coinvolgere l'individuo all'interno del suo contesto di vita.

Professioni diverse (giudici, avvocati, psicologi, assistenti sociali, giornalisti) coinvolti nel perseguimento di questo comune obiettivo, devono confrontarsi attraverso un dialogo aperto e rispettoso delle specifiche aree di competenza e di azione.

Se è vero che *"i giuristi operano sotto l'egida del principio di **legalità**, mentre medici, psichiatri, psicologi, operatori sociali, quando applicano le discipline relative al comportamento umano, agiscono all'insegna del principio di **beneficialità**"* (1) quali sono i possibili punti d'incontro nella tutela minorile?

Come afferma Grazia Cesaro (2) il concetto stesso di "interesse del minore", nella sua indeterminatezza, ha visto più volte sfumare i confini delle due categorie creando un ponte tra universi e linguaggi molto diversi tra loro.

Inoltre la crescente attenzione imposta dalla normativa internazionale (3) alla **centralità della posizione del minore**, ha rappresentato un cambiamento culturale prima che giuridico, che ha segnato il passaggio dal concetto di tutela a quello di **responsabilità**. Si parla di responsabilità genitoriale all'interno della famiglia e responsabilità sociale per le professioni che si occupano del minore.

Questo secondo principio fa riflettere sul valore dei codici deontologici e delle carte etiche di ciascuna professione nonché sulla necessità di continui aggiornamenti degli esperti in virtù delle numerose trasformazioni giuridiche ed istituzionali.

L'etica come scienza morale dei comportamenti nel rispetto dei valori fondamentali della persona, rappresenta il terreno di confronto che consente di ricondurre ad unità, la complessità delle situazioni umane (4).

La responsabilità sociale è il principio che accomuna tutti coloro che sono chiamati a lavorare in ambito giudiziario minorile.

1. L'interesse del minore: riferimenti normativi

La nozione di "interesse del minore" come differenziato dall'interesse dell'adulto trova il suo ingresso ufficiale nell'art.6, comma 3 della legge 1 dicembre 1970 n.898 nella quale si afferma "*l'affidamento ed i provvedimenti riguardanti i figli avranno come esclusivo riferimento l'interesse morale e materiale degli stessi*" (5).

Dal 1970 ad oggi il concetto d'interesse del minore è andato incontro a numerose trasformazioni.

Con le modifiche introdotte dalla riforma del diritto di famiglia nel 1975 è stato dato nuovo impulso alla categoria dell'interesse del minore: punto cardine della svolta viene individuato nella nuova formulazione dell'art. 147 c.c. che sancisce il principio di rispetto della crescita del minore all'interno della famiglia, tenuto conto "*dell'inclinazione naturale ed aspirazioni dello stesso*".

L'interesse del minore viene poi richiamato espressamente come categoria autonoma per dare al giudice un nuovo parametro di decisione in numerose situazioni di diritto di famiglia, tra cui le più importanti in materia di separazione e divorzio (artt. 155 e 158 c.c.), di riconoscimento tardivo da parte del genitore (250 c.c.), contrasto tra i genitori sulla potestà (art.316, comma 5, c.c.) e affidamento del figlio naturale (art.317 bis c.c.).

La Convenzione sui diritti del fanciullo di New York del 1989 ha rappresentato un'altra tappa importante. In essa si riconoscono al fanciullo oltre ai "*diritti comuni alle altre persone*" anche "*i diritti propri e specifici della persona in età evolutiva*" come ad esempio il diritto al gioco (art. 31) ed all'educazione (art.29).

L'art. 3 precisa: "*in tutte le decisioni riguardanti i bambini di competenza sia delle istituzioni pubbliche o private di assistenza sociale o dei tribunali, delle autorità amministrative o degli organi legislativi, l'interesse superiore del fanciullo deve avere una considerazione preminente*".

La Convenzione di New York fa chiarezza sul diritto del minore a preservare la propria identità, la nazionalità, il nome e le relazioni familiari (art.8), il diritto di intrattenere regolari rapporti con i genitori in caso di separazione (art. 9), il diritto alla

libertà di espressione (art. 13), alla libertà di pensiero (art. 14), e di associazione (art.15). Nell'art. 12 si conferma il principio generale della necessità di tenere conto dell'opinione del minore in ogni procedimento giudiziario che lo riguarda. "Gli stati Parti garantiscono al fanciullo, capace di discernimento, il diritto di esprimere liberamente la sua opinione su ogni questione che lo interessa, le opinioni del fanciullo essendo debitamente prese in considerazione tenendo conto della sua età e del suo grado di maturità. Al fanciullo si darà la possibilità di essere ascoltato in ogni procedura giudiziaria o amministrativa che lo concerne, sia direttamente sia tramite un rappresentante o un organo appropriato, in maniera compatibile con le regole di procedura della legislazione nazionale".

Tale principio è ribadito dalla convenzione di Strasburgo sull'esercizio dei diritti dei fanciulli (25 gennaio 1996) in cui si afferma "nei procedimenti che lo riguardano dinnanzi ad un'autorità giudiziaria, al minore che è considerato dal diritto interno come avente capacità di discernimento, vengono riconosciuti i seguenti diritti di cui egli stesso può chiedere di beneficiare: 1) ricevere tutte le informazioni pertinenti, 2) essere consultato ed esprimere la propria opinione, 3) essere informato sulle possibili conseguenze delle aspirazioni da lui manifestate e dalle possibili conseguenze di ogni decisione".

Quanto ad una definizione normativa dell'interesse del minore, possiamo rinvenirla solo in un disegno di legge del 1994 intitolato principi di tutela dei diritti del minore, il quale specifica che l'interesse del minore consiste "*in una relazione parentale affettivo-educativa adeguata allo sviluppo della personalità del minore, tutelata in via privilegia dall'ordinamento giuridico, quale valore sopra individuale*". Nelle normative nazionali ed internazionali si delinea una crescente attenzione alla **centralità del minore**, per una migliore promozione dei suoi diritti.

In Italia una definitiva innovazione della normativa sia sul piano sostanziale che processuale è stata apportata dalla legge 149 del 2001 che ha previsto l'introduzione della figura dell'avvocato del minore nei procedimenti *de potestate*.

Inoltre la recente legge 8 febbraio 2006 n. 54 sull'affidamento condiviso, nell'illustrare i provvedimenti che il giudice è chiamato ad assumere nei procedimenti di separazione, divorzio, nullità del matrimonio, nonché in quelli relativi ai figli naturali, pone quale obiettivo fondamentale dell'Autorità Giudiziaria l'interesse del minore.

Il nuovo art. 155 c.c. enuncia il principio avente carattere generale secondo cui il giudice *"adotta i provvedimenti relativi alla prole con esclusivo riferimento all'interesse morale e materiale di essa"*, sottolineando poi che nel farlo egli *"prendere atto, se non contrari all'interesse dei figli, degli accordi intervenuti tra i genitori"*.

Nel processo i minori saranno presenti in qualità di: 1) parte portatrice di interessi e testimone nel processo civile, 2) parte civile, testimone, vittima in quello penale, 3) testimone in quello minorile civile 4) imputato, testimone, vittima in quello minorile penale.

Solo nel processo minorile viene esaltata la funzione di **protezione** attiva di tutti i minori in qualche modo invischiati nella vicenda processuale (e che in quella vicenda sono, in forza di legge ed effettivamente, accompagnati, informati, sostenuti, protetti, curati da uffici, servizi, persone variamente competenti e provenienti da diverse formazioni ed esperienze).

Si costruisce una vera e propria rete pensata in funzione del minore e della sua protezione.

Proprio questa centralità del minore fa del tribunale per i minorenni un organo specializzato: 1) nel processo minorile civile risaltano i problemi che sono dati dalla potestà genitoriale, dall'adozione, dall'affidamento, dall'amministrazione del patrimonio, 2) in quello minorile penale vengono affrontati i problemi determinati dalla delinquenza giovanile, intesa in senso ampio, e formalizzati gli interventi volti alla maturazione personale ed al recupero sociale del minore in un'ottica che è anche di possibile riduzione degli effetti negativi, più o meno accentuatamente sempre presenti, della esperienza processuale, 3) nel processo minorile civile la procedura è sommariamente ripresa dalle norme del codice di procedura civile. 4) nel processo minorile penale la procedura risulta essere assai puntuale ed articolata;

vede la presenza delle competenze del giudice delle indagini preliminari, del giudice dell'udienza preliminare, del dibattimento, della sorveglianza e la presenza quale parte pubblica di una procura della repubblica dotata di poteri amplissimi.

Se questo è il quadro normativo e la prassi giudiziaria, passando ora ad esaminare come in concreto venga attuata la tutela del minore da parte dei professionisti attori nel processo, appare intuitivo come detta tutela sia soggetta a valori ed etiche professionali diverse sulla base dei quali ciascuno organizza il proprio lavoro (6).

Facendo riferimento alle figure professionali presenti, sembra difficile ipotizzare un agire singolo, mentre si delineno in modo sempre più chiaro reti di interventi che richiedono un coordinamento costante nel rispetto delle relative norme deontologiche. I quesiti che vengono sollevati sono molteplici e complessi: quali sono i limiti etici del magistrato nella valutazione giudiziaria dell'interesse del minore? quali possibilità ha l'avvocato di realizzare l'interesse del minore coinvolto, in presenza di una volontà contraria del genitore assistito? quali norme regolano l'operato dello psicologo relativamente al rapporto minore-genitore ed al minore come destinatario della prestazione? quali sono le norme etiche entro cui si muove l'assistente sociale nel rapporto con il minore e la sua famiglia? Quali sono i limiti che il giornalista deve rispettare per la tutela del minore nella pubblicazione di immagini e notizie? ed infine quanto all'interno di ciascuna professione viene deontologicamente riconosciuta l'importanza del dialogo con tutte le altre figure professionali coinvolte nel processo?.

Questi temi sono stati di recente dibattuti al secondo Convegno organizzato dalla Camera Minorile di Milano (7) e della Camera Minorile di Bari (8).

Questi momenti di incontro hanno consentito di approfondire ed analizzare gli aspetti più controversi dei codici deontologici, al fine di favorire una comunicazione costruttiva tra le professioni basata sullo scambio di conoscenze.

Nell'interesse del minore si tratta di pensare a nuovi modelli di intervento non più in una dinamica di contrapposizione, ma di ricerca di sinergie e com'è stato osservato, ad un piano concettuale comune per *"un'etica della comunicazione che non è più*

soltanto il referente filosofico ed epistemologico dell'innovazione nel campo delle giustizia minorile, ma anche ormai una base concettuale indispensabile per le verifiche di funzionalità e di efficacia degli interventi (9).

2. Il magistrato e la tutela del minore

Nel codice etico dei magistrati adottato dal Comitato Direttivo Centrale dell'Associazione Nazionale Magistrati (ai sensi dell'art. 58 bis D.Igs 3 gennaio 1993 n.29), vengono individuate le norme di comportamento ispirate all'attuazione dei valori morali fondamentali propri dell'ordinamento della categoria.

Il magistrato garantisce e difende l'indipendente esercizio delle proprie funzioni e mantiene una immagine di *imparzialità* e di *indipendenza* (art. 8). Il magistrato si comporta sempre con educazione e correttezza; mantiene rapporti formali, rispettosi della diversità del ruolo da ciascuno svolto; rispetta e riconosce il ruolo del personale amministrativo e di tutti collaboratori (art 10).

Nell'art. 11 (comma 2) si dichiara che il magistrato agisce riconoscendo le pari dignità delle funzioni degli altri protagonisti del processo, assicurando loro le condizioni per esplicitarle al meglio.

Questo articolo pone in evidenza come il giudice debba riconoscere la dignità e le funzioni delle altre figure professionali ed agevolarne l'espletamento nel processo: questo è valido ancor di più nel processo minorile nel quale la preminenza dell'interesse del minore assume le caratteristiche di un interesse, pubblicistico e non disponibile, di rilevanza costituzionale (10).

Come afferma Pasquale Andria (11), ciò non sta a significare che non si debba tener conto degli altri interessi in gioco, bensì che nel processo civile minorile, gli interessi (anzi i diritti) sono prevalentemente relazionali e che essi dal punto di vista processuale non possono essere ricondotti nello schema del procedimento contenzioso (12).

Occorre ricordare che il processo minorile è processo di parti ed il minore stesso è

parte come affermato nella sentenza n.1 del 2002 della Corte Costituzionale.

La grande sfida per i magistrati è di intervenire adeguatamente sulla delicatissima materia in questione, avendo presenti da un lato le garanzie processuali e dall'altro la natura di contenuti e la rilevanza dei diritti sostanziali del minore.

All'interno di un contesto così definito la deontologia professionale del giudice non può essere un valore neutro, così come nessuna norma, neanche quella processuale, è mai neutra e priva di un nucleo assiologico.

Nella deontologia sostanziale e non formalistica sono rintracciabili tre criteri fondamentali ed irrinunciabili: la discrezionalità, la responsabilità e la percezione-interpretazione della funzione come servizio.

Non si può immaginare di intervenire in sede di giurisdizione sugli interessi dei minori, senza aver percepito ed elaborato sufficientemente che la condizione minorile è una condizione che ha una sua **specificità**. Basti pensare all'audizione del minore nel processo e alle modalità secondo le quali essa deve essere condotta. Il magistrato deve tener conto della **soggettività** del minore che è portatore non soltanto di interessi ma di diritti suoi propri, anche in relazione agli adulti di riferimento. Il magistrato dovrà tener conto della soggettività del fanciullo, dei suoi vissuti, dei bisogni e dei desideri di "quel" minore e non di "un minore" in generale.

Il giudice dovrà configurare un trattamento processuale molto differenziato a seconda dell'età e della capacità di intendere e volere del minore. Laddove è possibile il minore ha diritto ad essere ascoltato dal giudice e l'esercizio processuale di questo diritto non può essere compensato dal conferimento e dall'espletamento di un incarico di consulenza tecnica, che risponde ad altre finalità.

Secondo i principi di *imparzialità e correttezza* del magistrato, l'uso corretto del processo minorile comporta la tutela giurisdizionale dei diritti del minore e degli altri soggetti coinvolti da una parte, e dall'altra il rispetto dell'asimmetria delle posizioni in gioco e della effettività della tutela stessa.

Nel processo penale si ha l'obbligo di non interferire con i processi educativi in atto: è piuttosto improprio, infatti, assegnare al processo penale minorile finalità educative mentre è sempre vero che il processo a carico dell'imputato minorenni non deve

interrompere o contrastare i processi educativi in corso.

Assegnare al processo penale minorile una finalità intrinsecamente educativa è un'operazione non corretta per le ricadute che può avere sul piano delle garanzie processuali e quindi fortemente a rischio di violazione della deontologia.

Inoltre per un giusto uso del processo, il magistrato dovrà fare attenzione all'utilizzo, ad esempio, degli interventi di mediazione. L'espansione della mediazione come giustizia di restaurazione e di riparazione, sia in campo penale che civile, costituisce un significativo antidoto alla estenuazione della giurisdizione. Tuttavia ad esempio, nella mediazione familiare questo può determinare il pericolo della disposizione privatistica, dell'interesse del minore ovvero che il processo possa essere ridotto a pretesto per interventi di altra natura.

Altro criterio specificato dal codice deontologico (art. 3) perlopiù comune a tutte le figure professionali coinvolte, è il dovere di aggiornamento professionale che rappresenta un obiettivo fondamentale in ambito minorile.

I magistrati attraverso continui aggiornamenti ed approfondimenti delle conoscenze nei settori in cui svolgono la propria attività, garantiranno un giusto processo.

A partire da questi principi deontologici si evince la necessità di mettere a punto una disciplina del giusto processo minorile, che peraltro dovrebbe essere condivisa, in quanto il processo diventa il LUOGO in cui le varie professionalità si incontrano. Nasce l'esigenza di una nuova cultura di ruoli e di pari dignità delle funzioni (come il codice dei magistrati specifica).

Una nuova cultura del processo creerebbe una profonda trasformazione e richiederebbe a ciascuno lo sforzo di leggere il proprio ruolo in rapporto a quello altrui.

Tuttavia l'esercizio delle funzioni giurisdizionali così come quello di ogni altra attività professionale ad alta specializzazione, implica un elevato livello di autonomia e di discrezionalità, proprio nella misura in cui tale attività è esercitata in modo indipendente da qualunque vincolo gerarchico e da ogni tipo di controllo tecnico delle prestazioni professionali (13).

L'ambito della tutela minorile, proprio per la specificità del soggetto di cui ci si occupa, impone un confronto e dialogo aperto costante tra i diversi professionisti, alla ricerca di punti d'incontro e di un linguaggio condivisibile.

3. Il codice deontologico forense: principi generali

Il codice deontologico forense è stato emanato nel 1997 a conclusione di lungo dibattito contrassegnato da critiche, incertezze ed opposte valutazioni che hanno condotto ad atteggiamenti molto spesso contraddittori. In sintesi la tipicizzazione delle regole è stata accettata da tutti come una necessità inderogabile per consentire la conoscenza delle norme, dare ad esse certezza, migliorare la qualità della professione, risolvere la complessità dei casi, realizzare il principio di legalità e contribuire a creare una comune conoscenza etica (14).

Alle norme deontologiche è stata riconosciuta una funzione integrativa delle norme processuali, aspetto molto rilevante per il miglioramento del processo stesso. Al riguardo si è detto che "la capacità della professione forense di stabilire canoni accettabili di condotta professionale è essenziale per il mantenimento della integrità e della efficienza del sistema giudiziario". Ed ancora "il ruolo della deontologia non è sussidiario o secondario rispetto alle norme processuali ma complementare ad esso: la deontologia è parte attiva nella identificazione dei comportamenti da tenere nell'ambito del processo (15)".

La Cassazione afferma che le norme deontologiche hanno natura giuridica, ribadendo anche il principio secondo cui "nell'ambito della violazione di legge va compresa anche la violazione delle norme di codici deontologici degli ordini professionali, trattandosi di norme giuridiche obbligatorie vevoli per gli iscritti all'albo ma che integrano il diritto oggettivo ai fini della configurazione dell'illecito disciplinare (16)". Le regole deontologiche ed i canoni complementari non identificano soltanto condotte da sanzionare, ma stabiliscono anche positivamente i diritti che spettano ai difensori e i comportamenti leciti che possono essere attuati.

3.1 Dall'avvocato della famiglia all'avvocato del minore

Sotto un profilo formale il codice deontologico forense contiene pochi riferimenti specifici al diritto di famiglia.

Soltanto l'articolo 51.I disciplina l'assunzione di incarichi contro ex-clienti e stabilisce che "l'avvocato che abbia assistito congiuntamente i coniugi in controversie familiari deve astenersi dal prestare, in favore di uno di essi, la propria assistenza"; l'art. 52.I n.12, sulle investigazioni difensive, impone al difensore che intenda "chiedere dichiarazioni scritte o assumere informazioni dalla persona offesa dal reato, nel caso di persona minore, di comunicare l'invito anche a chi esercita la potestà dei genitori con facoltà di intervenire all'atto".

Agli avvocati il codice specifica i doveri di probità, dignità e decoro (art.5), lealtà e correttezza (art.6), fedeltà (art.7), diligenza (art.8), segretezza e riservatezza (art.9), indipendenza (art.10), difesa (art.11), competenza (art.12), formazione-aggiornamento professionale (art.13), verità (art.14) e regole specifiche relative ai rapporti con i colleghi (art.22), con la parte assistita (art.35), con le controparti, i magistrati e i terzi in genere (art.48).

La domanda che si pone è la seguente: in che modo in ambito minorile le norme deontologiche forensi devono adattarsi alla specificità del soggetto che viene tutelato?

La legge 28 marzo 2001 n. 149 ha reso obbligatoria l'assistenza legale in favore del minore, nelle procedure di attestamento dello stato di adottabilità (art.8, comma 4), e in quelle relative alla potestà genitoriale (art.37, comma 3) in conformità con le convenzioni internazionali ratificate dall'Italia (17).

Di questo si occupa il diritto minorile che parla di *responsabilità* del ruolo della difesa, dato che il cliente non è il genitore, né la famiglia ma il minore (18) con tutte le problematiche che ciò comporta.

L'avvocato (difensore e o curatore) si trova a difendere (interessi o interpretare

e far valere la volontà) del minore, a sostenerlo nelle relazioni (con i genitori, gli avvocati dei genitori, con i consulenti, con gli psicologi e gli assistenti sociali) e a condurlo attraverso le diverse fasi del processo.

L'avvocato assume ruoli molteplici quando ce ne sia la necessità nei confronti del minore imputato. "Laddove sia in gioco la sorte di soggetti deboli, bisognosi di particolare protezione, ancora più marcata è la **responsabilità etica** per un bene operare secondo scienza e coscienza (...). Si può dire che l'avvocato minorile dovrebbe saper essere, occorrendo, anche operatore sociale. Se nel processo penale è in gioco l'avvenire del minore, una cura per l'interesse di questo può impegnare su piani che eccedono l'aspetto strettamente processuale, ancorché rilevanti per le scelte del giudice (19)".

Così si richiama l'avvocato alla necessità di saper interpretare il reale interesse del minore, di saperne decifrare la volontà e di essere in grado di svolgere la funzione di facilitatore delle relazioni tra il minore e tutti i soggetti che a vario titolo sono coinvolti nel processo (i genitori, i consulenti, gli assistenti sociali, i medici, i magistrati, i giornalisti).

Si richiede capacità di *ascolto*, *assistenza* e *rappresentanza* (20). I principi di *segretezza*, *riservatezza*, *lealtà*, *competenza* e *verità* devono essere attentamente applicati ed ampliati laddove risultino compatibili con l'attività difensiva.

L'avvocato del minore nell'espletamento del proprio mandato deve ispirarsi, inoltre, al principio di *minima offensività* rispetto ai tempi e ai contenuti del giudizio, deve individuare una soluzione il più possibile concordata della vicenda, nel rispetto dell'interesse del suo assistito al mantenimento dei legami familiari e deve intrattenere con tutti gli altri soggetti e professionisti, rapporti improntati a correttezza e spirito di collaborazione reciproci. Infine l'avvocato deve astenersi, salvo che per effettuare rettifiche a notizie già diffuse, da qualsiasi divulgazione sul procedimento che riguarda il suo assistito.

Vista la complessità di questo tema, la tutela del minore diventa spesso un terreno nel quale si accentuano i profili di discrezionalità e quindi di responsabilità degli avvocati (21). Come afferma Remo Danovi (22) "difronte alla specialità del

diritto di famiglia, si deve registrare la *iper-specialità* del diritto minorile, che impone ancora una volta all'avvocato una specifica formazione ed esperienza oltre che una particolare competenza multidisciplinare". Molteplici questioni restano ancora aperte anche se gli sforzi per la formulazione di linee guida condivise ed approfondimenti del codice deontologico esistente sono in via di sistematizzazione (23).

4. Tra psicologia e deontologia: lo psicologo forense e la tutela del minore

Il codice deontologico degli psicologi stabilisce i principi che il professionista deve rispettare al fine di garantire un corretto intervento psicologico (24).

Quando la prestazione professionale è a carico e a tutela di un soggetto minore in ambito giuridico, le norme deontologiche generali necessitano di approfondimenti e specificazioni.

In che modo i principi normativi dello psicologo possono essere adattati alla complessa realtà processuale? quali limiti ha lo psicologo giuridico nello svolgimento della sua attività in ambito minorile? quali sono gli obblighi che il ruolo impone e quali le possibilità alla luce di quanto è stabilito dal codice e dalle linee guida?.

Per una completa trattazione del complesso tema della tutela dell'interesse del minore da parte dello psicologo giuridico si dovrà far riferimento sia al Codice Deontologico degli Psicologi Italiani (25)(C.D.), che alle "linee Guida per lo psicologo giuridico in ambito civile e penale" dell'A.I.P.G. (L.G.P.G.), alle "linee guida per l'utilizzo dei test psicologici in ambito forense" dell'Ordine degli psicologi del Lazio (L.G.T) (27), alle "linee guida per le perizie in caso di abuso sui minori" dell'Ordine degli Psicologi del Lazio (L.G.A.M.) ed alla "Carta di Noto" (C.N.) (28).

Da questi testi verranno estrapolati alcuni temi centrali per lo psicologo che opera in ambito giuridico.

Primo tra tutti il principio etico di **responsabilità sociale**. L'articolo 3 (comma

2) C.D. cita "in ogni ambito professionale lo psicologo opera per migliorare la capacità delle persone di comprendere se stessi e gli altri e di comportarsi in maniera consapevole, congrua ed efficace" Lo psicologo è consapevole della responsabilità sociale derivante dal fatto che, nell'esercizio professionale, può intervenire significativamente nella vita degli altri.

L'articolo 1 (L.G.P.G) specifica i termini di questa responsabilità dell'esperto che, attraverso i propri giudizi espressi agli operatori forensi ed alla magistratura, può incidere significativamente sulla salute, sullo stato psicologico, sul patrimonio e la libertà delle persone coinvolte.

In particolare nei colloqui con il minore il professionista dovrà rendere espliciti gli scopi degli incontri e tener conto sia dell'età che della capacità di comprensione del soggetto. Lo psicologo garantisce che l'incontro avvenga in tempi, modi e luoghi tali da assicurare la serenità del minore e la spontaneità della comunicazione (art.2 L.G.A.M.) evitando domande suggestive o implicative del fatto reato (art.6 C.N.; art. 3 L.G.A.M.).

L'articolo 15 evidenzia (L.G.P.G.) che il colloquio deve tener conto che il minore è già sottoposto allo stress che ha causato la vertenza giudiziaria. Pertanto in caso di pluralità di esperti è opportuno favorire la concentrazione dei colloqui in modo da minimizzare lo stress che la ripetizione dei colloqui potrebbe causare (art.7 C.N.; artt. 2, 3 L.G.A.M.).

L'esperto dovrà aver cura di utilizzare con il minore un linguaggio semplice e chiaro esprimendo concetti comprensibili che non vadano oltre l'ampiezza del vocabolario e del livello cognitivo del soggetto (L.G.A.M.), inoltre lo psicologo dovrà porre domande brevi ed aperte al fine di favorire risposte ampie e libere.

Relativamente alla metodologia e all'attendibilità degli strumenti va citato il recente documento "linee guida per l'utilizzo dei test psicologici in ambito forense" grazie al quale vengono chiariti presupposti teorici e principi operativi.

L'esperto è chiamato ad utilizzare gli strumenti d'indagine più opportuni in relazione alle richieste specifiche, con **cautela** e **consapevolezza**. Lo psicologo forense dovrà effettuare un approfondito esame psicodiagnostico, attraverso l'utilizzazione di

strumenti testologici organicamente strutturati in un assessment clinico e scelti in base alla fascia d'età di appartenenza del minore.

La **scientificità** e l'**affidabilità** delle metodologie utilizzate sono richiamate nell'art. 5 C.D. e nell'art. 1 C.N. Entrambi gli articoli mirano a garantire al cliente/utente standard qualitativi elevati dell'operato professionale. Al professionista si richiede di mantenere un adeguato livello di preparazione professionale e di aggiornarsi nella propria disciplina specificamente al settore in cui lavora.

Le conclusioni raggiunte dovranno essere **attendibili** e **valide** (art.7 C.D., art 1 C.N.), pertanto dovranno essere resi espliciti i modelli teorici di riferimento utilizzati (art.1 C.N., L.G.A.M., L.G.T) oltre che i limiti dei risultati a cui si è giunti (art 7 C.D).

Nei processi per l'affidamento dei minori la tecnica peritale dovrà prevedere i colloqui con i soggetti in questione, colloqui con i genitori, indagini psicodiagnostiche e osservazione diretta dell'interazione tra i soggetti.

Lo psicologo dovrà valutare non solo il bambino ed i genitori ma anche il gruppo sociale e l'ambiente in cui il minore vive. Particolare attenzione dovrà essere rivolta all'eventuale influenza esercitata sul minore dalle figure significative parentali e genitoriali (art 17. L.G.P.G.).

Ogni prestazione psicologica, per essere legittima, deve essere subordinata al dimostrabile e valido **consenso informato** del destinatario. Qualora la prestazione si attui a carico di un minore in ambito giuridico, quali sono gli obblighi che lo psicologo deve rispettare?. L'art. 31 (comma 1 C.D.) prevede che "le prestazioni professionali a persone minorenni o interdetto sono, generalmente, subordinate al consenso di chi esercita sulle medesime la potestà genitoriale o la tutela".

Questo apre due ordini di problemi: il primo è che non sempre la titolarità e l'esercizio della potestà sul minore vengono detenuti dalla stessa persona, ed il secondo è che possono verificarsi ipotesi in cui l'interesse del minore ad essere sottoposto al trattamento psicologico confligga con posizioni contrarie l'esercente la potestà.

In questo secondo caso lo stesso art. 31 C.D. prevede che "lo psicologo che (..) giudichi necessario l'intervento professionale, nonché l'assoluta riservatezza dello

stesso, è tenuto ad informare l'Autorità Tutoria dell'instaurarsi della relazione professionale".

Qualora lo psicologo ricevesse il mandato dal magistrato, avrà l'obbligo di chiarire al minore le caratteristiche del proprio operato.

L'esperto in psicologia giuridica è tenuto al segreto professionale (art.11 C.D) ma è altresì tenuto a comunicare al soggetto valutato o trattato i limiti della **segretezza** qualora il mandante sia il magistrato (art.24 C.D.).

4.1 Il ruolo dello psicologo nel contesto giudiziario

In ambito penale lo psicologo potrà ricevere tre tipi di incarico: nell'audizione protetta, in quella peritale, nella consulenza tecnica PM. Come afferma il punto 5) (L.G.P.G.) "lo psicologo esperto in psicologia giuridica, nell'ascolto del minore, sia in ambito peritale che di audizione protetta, deve interpretare chiaramente il proprio ruolo in senso clinico-forense, distinguendolo sia dall'attività investigativa propria del sistema giudiziario, sia da quella psicoterapeutica. Quest'ultima potrà essere parallela al processo di valutazione peritale in ogni stato e grado del procedimento peritale".

Relativamente alle competenze richieste, lo psicologo nell'esercizio delle sue funzioni dovrà essere in grado d'integrare da un lato la funzione d'aiuto, propria della professione (principio di beneficiabilità e consenso informato dell'utente) e dall'altro la funzione strettamente giuridica che si svolge sotto il profilo della legalità.

Ciò indica che oltre alle norme deontologiche, l'esperto dovrà fare molta attenzione a non equiparare lo psichismo del minore in ambito giuridico con quello dell'adulto. Nello specifico, ad esempio, dovrà tener conto che l'organizzazione spazio-temporale e mnemonica del minore, le modalità di testimoniare e la formazione di ricordi, nella prima e seconda infanzia, sono specifiche della fase evolutiva in cui il ragazzo si trova. In qualità di esaminatore, l'esperto dovrà essere in grado di "mantenere in equilibrio" il pensare, il sentire e l'intuizione in modo da offrire al minore un contesto in cui esso possa sentirsi accolto, contenuto e compreso.

In relazione all'ipotesi di abuso, l'esperto ha il dovere di procedere alla valutazione

considerando tutte le alternative riguardo agli eventuali disagi e malesseri psicologici riscontrati.

All'esperto sono richieste: 1) una competenza psicologico-giuridica, oltreché una conoscenza degli articoli di legge in ambito penale; 2) una formazione psicoterapeutica; 3) una significativa esperienza clinica in psicologia e psicopatologia dell'età evolutiva; 4) una conoscenza dei test psicologici.

L'utilizzo del colloquio con il minore deve tener conto di molteplici variabili: l'età del minore, il livello di sviluppo del linguaggio, il livello di comprensione, la motivazione, la socializzazione, le modalità espressive ed emotive, il livello di suggestionabilità, la presenza di possibili evidenze cliniche e la congruenza tra organizzazione di personalità, narrazione ed eventi traumatici.

Al minore devono essere garantiti: 1) la conoscenza ed il rispetto dei diritti dell'infanzia in ogni momento del percorso giudiziario, 2) la tutela della sua salute psichica, delle sue caratteristiche di personalità, di storia e contesto di vita, 3) il possesso approfondito delle procedure di ascolto e valutazione nel rispetto della spontaneità e serenità del bambino.

Relativamente ai ruoli che lo psicologo può svolgere, nel C.D e nelle linee guida si afferma che i ruoli dell'esperto nel procedimento penale e dello psicoterapeuta sono incompatibili (art. 26 C.D., art. 10 C.N., cap.5 L.G.A.M., art. 16 L.G.P.G.).

L'alleanza terapeutica che è la caratteristica relazionale che domina la realtà psicoterapeutica, è incompatibile con il ruolo che il perito e il consulente tecnico devono mantenere nel processo. Per questo, che abbia o abbia avuto in psicoterapia una delle parti del processo o un bambino di cui si tratta nel processo o un suo parente (...) (art. 26/2, art. 28/1 C.D) lo psicologo si astiene dall'assumere ruoli formali.

Questi principi sono validi sia in ambito penale che civile.

Nel rapporto con i magistrati, gli avvocati e le parti, l'esperto mantiene la propria autonomia scientifica e professionale. Lo psicologo non consente di essere

ostacolato nella scelta di metodi, tecniche, strumenti psicologici, nonché nella loro utilizzazione (art.6.C.D.).

Nel rispondere al quesito peritale, lo psicologo tiene conto che il suo scopo è di fornire chiarificazioni al giudice senza assumersi responsabilità decisionali. Egli non può e non deve considerarsi o essere considerato sostituto del Giudice (art.12 L.G.P.G.).

Relativamente ai rapporti con i colleghi si trovano indicazioni chiare nel C.D. all'art. 33 che indica come criterio di riferimento il **rispetto reciproco**, la **lealtà** e la **colleganza**. Ed ancora nell'art. 12 L.G.P.G.: "lo psicologo giuridico che opera nel processo, proprio per la natura conflittuale delle parti in esso, è particolarmente tenuto ad ispirare la propria condotta al principio del rispetto della lealtà". Nei rapporti con i colleghi, durante le operazioni peritali o comunque collegiali, lo psicologo è tenuto ad osservare un comportamento leale, mantenendo la propria autonomia scientifica, culturale e professionale. Ove previsto dalla legge lo psicologo concerta insieme ai colleghi tempi e metodi per il lavoro comune, manifesta con lealtà il proprio dissenso, critica, ove lo ritenga necessario giudizi elaborati dagli altri colleghi nel rispetto della loro dignità e fondandosi su argomentazioni di ordine scientifico, evitando critiche rivolte alla persona (art. 36 C.D.).

Concludendo sembra chiaro che per lo psicologo chiamato ad intervenire in ambito giuridico nell'interesse del minore, l'insieme delle norme etiche da seguire, ribadisca principi imprescindibili di *legittimità*, *validità* ed *efficacia* su cui organizzare un lavoro di elevata specializzazione.

5. L'assistente sociale e la deontologia

Cosa vuol dire parlare di tutela del minore in rapporto alle funzioni che l'Autorità Giudiziaria attribuisce all'Ente Locale, per essere esplicate dalla figura dell'assistente sociale?

"Autorità giudiziaria e servizi locali collaborano e cooperano in una paritaria autonomia reciproca (29)".

L'equilibrio e l'interazione tra i due soggetti in questione saranno fondamentali per la messa a punto d'interventi che abbiano come obiettivo la tutela del minore.

Il ruolo degli assistenti sociali nel processo penale minorile discende dall'art.12 comma 2, secondo cui, qualora nel procedimento si compiano atti per i quali è richiesta la partecipazione del minore, allo stesso è assicurata l'assistenza dei servizi indicati nell'art.6 c.p.m.

Altra disposizione che implica l'ausilio dei servizi sociali è data a proposito dell'applicazione delle misure cautelari (art.19 co.3) e della messa alla prova (art.28 co.2), differenziando i servizi minorili dell'amministrazione della giustizia da quelli degli enti locali.

Queste disposizioni individuano il ruolo dei servizi sociali giudiziari legato al processo, in qualità di referenti necessari del giudice, essendo dotati di uniformità metodologica nell'operare. Il loro ruolo si potrebbe definire come di "mediazione giudiziaria":

- svolgendo attività di inchiesta e informazione sulla personalità a beneficio degli organi giudiziari per tutte le finalità indicate dall'art.9 d.p.m.
- svolgendo assistenza al minore, come attività necessaria (art.12 co.2 d.p.m.).
- svolgendo sostegno e controllo.

Il ruolo di assistenza e sostegno al minore assume – di fatto – la funzione di garanzia di protezione, anche attraverso l'intervento penale di cui all'art.31 della Costituzione,

tant'è che l'assistenza è necessaria in ogni caso e, agli assistenti sociali è dato l'avviso dell'udienza (art.31 co.3 d.p.m.).

Le tipiche aree d'intervento dei servizi sono di tipo diagnostico, prognostico e di trattamento.

Quest'ultimo consistente ad esempio nel seguire l'andamento della misura alternativa alla detenzione, quale l'affidamento in prova o la sanzione sostitutiva della libertà controllata, come pure delle misure sia di sicurezza che cautelari.

L'attività di **sostegno** va distinta dalla mera assistenza in udienza e non consiste nella sostituzione della figura della famiglia nei confronti del minore, ma l'aiuto al minore relativamente alle scelte di recupero.

I Servizi svolgono attività esecutiva e attuativa dell'interesse del minore.

Il servizio sociale non è parte processuale in senso tecnico-giuridico, ma l'adempimento del suo dovere di sostegno e di trattamento è il tramite di istanze provenienti direttamente dall'utente minore.

Il servizio sociale è chiamato a svolgere una funzione di **cura** diretto al minore in situazioni di disagio o di compromissione. In tal caso il servizio sociale attiva idonee forme di intervento ed è **responsabile** della presa in carico della famiglia. Il servizio titolare è direttamente chiamato a mettere in campo le risorse, le professionalità e le competenze necessarie per la costruzione e la realizzazione di un progetto quadro di intervento specifico.

Nel caso di situazioni complesse, l'assistente sociale ha la facoltà di richiedere la collaborazione dei servizi socio-sanitari presenti sul territorio. Tale collaborazione è necessaria per l'attuazione di interventi di competenza quali la diagnosi medica e psicologica e il trattamento terapeutico.

In generale, dunque, I Servizi Sociali hanno l'obbligo dell' *accoglienza* e *comprensione* del disagio del minore e della sua famiglia. L'assistente sociale si trova

spesso a dover tradurre ed interpretare problematiche complesse che a partire da una dimensione individuale (il bambino ed i suoi vissuti) si esprimono e strutturano nella dinamiche relazionali familiari e sociali.

L'assistente sociale, così come lo psicologo clinico, guarda alla famiglia non solo e non tanto nei termini di ciò che manca, ma soprattutto in termini di *potenzialità* di quella famiglia e di quel bambino.

Il lavoro di rete è insito nel pensare ed agire dell'assistente sociale, che quotidianamente è chiamato ad interfacciarsi con gli utenti, con l'Autorità Giudiziaria, con i professionisti privati e con figure del mondo politico.

Il Codice Deontologico dell'assistente sociale (rivisto nel 2002), come gli altri codici fin qui illustrati, sottolinea la **responsabilità** professionale che deve essere esplicitata costantemente, sostenuta attraverso continui aggiornamenti, formazione e supervisione. I diritti dell'utente-minore, diventano centrali nello svolgimento di questo ruolo professionale.

Riservatezza e segreto professionale garantiscono la riuscita di un progetto di aiuto che viene costruito insieme alla famiglia grazie all'instaurarsi di rapporti di fiducia reciproca.

Nello specifico del contesto giudiziario l'assistente sociale deve affrontare molteplici questioni: prima tra tutte l'obbligo di tutela del minore (soggetto debole) laddove è la famiglia stessa a causarne la sofferenza.

Il riconoscimento della figura dell'avvocato del minore ha creato una rivoluzione culturale nelle politiche sociali, da sempre tese a "ricostruire, ricucire e rimediare" strappi affettivi e relazionali nelle famiglie in un'ottica sistemica.

Per l'assistente sociale diventare il garante della tutela del minore significa superare un atteggiamento di "accompagnamento" della famiglia presa in carico nella sua totalità, a favore del sostegno del bambino preso singolarmente.

Il professionista che è chiamato ad operare e relazionarsi con l'Autorità Giudiziaria si dovrà fare traduttore e portavoce dei vissuti, dei bisogni e delle difficoltà del piccolo utente spesso molto solo e non ascoltato.

Storie di dolore e sofferenza, adulti in difficoltà che non riescono a proteggere né se stessi né i propri figli, relazioni segnate da patologia, violenza e trascuratezza; di questo si occupa l'assistente sociale e su questo deve dialogare con l'Autorità Giudiziaria e tutte le altre figure professionali all'interno dell'iter processuale.

Circa il rapporto con gli altri professionisti, anche in questo codice troviamo norme specifiche: l'assistente sociale deve intrattenere con i colleghi e con gli altri professionisti con i quali collabora, rapporti improntati a correttezza, lealtà e spirito di collaborazione (art. 41), si adopera per la soluzione di possibili contrasti nell'interesse dell'utente, del cliente e della comunità professionale.

Qualora stabilisca un rapporto di lavoro con colleghi ed organizzazioni pubbliche o private, l'esperto ha l'obbligo di chiedere il rispetto delle norme etico-deontologiche che informano la professione, fornire informazioni sulle specifiche competenze e sulla metodologia applicata per salvaguardare il proprio ed altrui ambito di competenza ed intervento (art. 42).

Ancora una volta il termine *etica* riporta ad obiettivi fondanti la società, dove è deontologico per le professioni portare avanti quei confronti necessari a dare valore e significato all'azione di ciascuno nel rispetto delle diverse competenze e degli ambiti d'intervento di ciascuno.

7. I bambini in prima pagina: il codice deontologico di giornalisti

L'articolo 21 della Costituzione afferma che "tutti hanno diritto a manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione. La stampa non può essere soggetta ad autorizzazioni o censure".

L'art.2 della legge professionale n.69/1963 riconosce che "è diritto insopprimibile dei giornalisti la libertà di informazione e di critica, limitata dall'osservanza delle norme di legge dettate a tutela della personalità altrui ed è loro obbligo inderogabile il rispetto della volontà sostanziale dei fatti, osservati i doveri imposti dalla lealtà e dalla buona fede".

I giornalisti quindi, hanno diritto alla "libertà d'informazione e di critica" ma al tempo stesso hanno il dovere di tutela della dignità della persona umana ed il rispetto della verità sostanziale. Diritti e doveri che sollevano la necessità, da parte degli organi di autoregolamentazione dei giornalisti, di occuparsi sempre di più di etica.

Anche per questo ordine professionale, nel tempo, sono state messe a punto numerose carte deontologiche a partire dalle norme fondamentali, che enunciano regole di comportamento alle quali la Cassazione ha riconosciuto natura giuridica (30). Di seguito si farà riferimento ad alcuni principi che il giornalista è chiamato a rispettare quando è chiamato a riferire fatti e vicende giudiziarie in cui sono coinvolti minori.

La Carta dei Doveri di giornalisti (approvata nel 1993) indica tra i principi fondamentali a cui il giornalista deve aspirare, il dovere di rispettare l'individuo, la sua **dignità** e il suo diritto alla **riservatezza**.

Relativamente ai soggetti minori e ai soggetti deboli, prescrive il rispetto dei principi sanciti dalla Convenzione ONU del 1989 sui diritti del bambino e delle regole sottoscritte con la carta di Treviso per la **tutela** della personalità del minore, sia come protagonista attivo, sia come vittima di un reato. In particolare la carta dei doveri del giornalista dispone che non venga pubblicato il nome o qualsiasi elemento che possa condurre all'identificazione di quel minore coinvolto in casi di cronaca.

La Carta di Treviso "*per una cultura dell'infanzia*" (1990-1995) ribadisce che la tutela

del minore richiede il rispetto dell'anonimato, il che implica la rinuncia a pubblicare elementi che, anche indirettamente, possano portare alla identificazione del minore.

Di qui, il divieto generale di pubblicare foto e/o generalità dei minori, salvo che si tratti di casi di rapimento o scomparsa e purché vi sia l'autorizzazione dei genitori nonché il parere delle autorità competenti (magistratura).

Quando però il minore sia protagonista di un normale fatto di cronaca, il divieto generale viene meno allorché la pubblicazione sia tesa a dare positivo risalto a qualità sue e / o al contesto familiare e sociale in cui si sta formando.

Per quanto riguarda i casi di affidamento o adozione e quelli di genitori separati o divorziati, occorre tutelare l'anonimato del minore per non incidere sull'armonico sviluppo della sua personalità, evitando sensazionalismi e qualsiasi forma di speculazione. Il bambino non va intervistato o impegnato in trasmissioni televisive o radiofoniche che possono lederne la dignità o turbare il suo equilibrio psicofisico.

Nel caso di comportamenti lesivi o autolesivi, suicidi, gesti inconsulti, microcriminalità, posti in essere da minorenni, fermo restando il diritto di cronaca e l'individuazione delle responsabilità, occorre non enfatizzare quei particolari che possano provocare effetti di suggestione od emulazione.

Ed infine, nel caso di minori malati, feriti, svantaggiati o in difficoltà occorre porre particolare attenzione e sensibilità nella diffusione delle immagini e delle vicende al fine di evitare che in nome di un sentimento pietoso, si arrivi al sensazionalismo e pertanto allo sfruttamento della persona.

CONCLUSIONI

Il riconoscimento del diritto alla tutela dei minori, nel nostro ordinamento, è stato frutto di un percorso lento e graduale che ha inevitabilmente dovuto attendere il modificarsi della società e dei valori che la nostra società ha riconosciuto come propri; un percorso che è ancor oggi ben lontano dall'essere concluso.

Il processo minorile, sempre più, rappresenta il LUOGO dove ruoli professionali molto diversi, s'incontrano ed hanno l'obbligo di dialogare al fine di garantire la tutela del minore.

Questo Sistema nel quale si trovano a convivere, integrandosi, previsioni di diritto civile e penale, interventi di ordine giurisdizionale ed amministrativo, prassi di valutazione e progetti di promozione del benessere della persona, poggia su basi deontologiche imprescindibili che indicano i principi da seguire sia nel pensare professionale che nell'azione concreta.

Tutti i professionisti chiamati in causa si faranno garanti della tutela dell'interesse del fanciullo attraverso una costante attenzione alla **specificità** della condizione minorile. Tutti gli esperti dovranno tener conto della **soggettività** del piccolo utente che è portatore non soltanto di diritti ma anche di caratteristiche individuali (vissuti, bisogni, desideri) che devono essere riconosciuti e rispettati nello svolgimento delle attività processuali. Ciascun professionista, quindi, svolgerà le sue funzioni seguendo il principio di **responsabilità sociale** sia relativamente al minore che nella gestione delle relazioni con gli altri professionisti.

L'ambito della tutela del minore ha messo in discussione le logiche tradizionali di separazione delle competenze professionali, promuovendo un graduale avvicinamento tra universi tecnici molto diversi tra loro. I quesiti aperti su cui trovare un comune punto di vista sono ancora molti e la ricerca di un linguaggio condiviso è ancora agli inizi, tuttavia i principi deontologici rappresentano dei criteri di riferimento a cui aspirare (come afferma Kofi Annan) che guidano ogni professionista nelle scelte che quotidianamente si trova a compiere.

Come afferma Grazia Cesaro "si tratta quindi di pensare a nuovi modelli di

intervento non più in una dinamica di contrapposizione, ma di ricerca di sinergie, ad un piano concettuale comune per un'etica della comunicazione che non è più soltanto il referente filosofico ed epistemologico dell'innovazione nel campo della giustizia minorile, ma è anche ormai una base concettuale indispensabile per le verifiche di funzionalità ed efficacia degli interventi a tutela dei minori" (9).

BIBLIOGRAFIA

- 1) Sergio G., "i diritti umani e la giustizia: i saperi extra giuridici del processo", in Aa. vv., *Difendere, valutare e giudicare*, cit., p.33.
- 2) Cesaro G., *L'ascolto, l'assistenza e la rappresentanza del minore*, in www.minoriefamiglia.it.
- 3) Convenzione sui diritti dei fanciulli, firmata a New York il 20 novembre 1989, Convenzione Europea sull'Esercizio dei Diritti dei Bambini, aperta alla firma degli stati membri del consiglio d'Europa a Strasburgo il 25 gennaio 1996, il regolamento CE n. 2201/2003 del Consiglio dell'Unione Europea.
- 4) Gius E., Coin R., *I dilemmi dello psicoterapeuta. Il soggetto tra norme e valori*. Raffaello Cortina, Milano, 1999, pp.9-14.
- 5) Grazia Ofelia Cesaro. *La tutela dell'interesse del minore: deontologia confronto*, Franco angeli, Milano, 2007.
- 6) Mestiz A. (a cura di), *La tutela del minore tra norme, psicologia ed etica*, Giuffré, Milano, 1997.
- 7) Camera minorile di Milano, *La tutela dell'interesse del minore: deontologie a confronto*, Milano, 15 giugno 2005.
- 8) Camera Minorile Bari, *Le nuove frontiere di tutela dell'interesse del minore: le figure del curatore speciale e del difensore del minore ad un anno dall'entrata in vigore dell'artt. 8 e 37 L.149/01*, Bari 28 novembre 2008.
- 9) De Leo G., "L'etica della comunicazione negli interventi giudiziari per i minorenni", in Mestiz A. (a cura di), *La tutela del minore tra norme, psicologia ed etica*, Giuffré, Milano, 1997.
- 10) Moro A.C., *Manuale di diritto minorile*, 3 ed. Zanichelli, Bologna, 2002, p.35.
- 11) Presidente del tribunale per i minorenni di Potenza, già presidente dell'associazione magistrati per i minorenni e la famiglia.
- 12) Andria P., "il ruolo del magistrato nel processo minorile tra tutela del minore e rispetto dei diversi ruoli", in: Cesaro G. (a cura di) *La tutela dell'interesse del minore: deontologie a confronto*, Franco Angeli, 2007, p.21.

- 13) Lipari D. *Progettazione e valutazione nei processi formativi*, Lavoro, Roma, 1995, p.87.
- 14) Codice deontologico approvato il 17 aprile 1997 e modificato successivamente il 16 ottobre 1999, il 26 ottobre 2002 e il 27 gennaio del 2006.
- 15) Cesaro G., *Saggi sulla deontologia e professione forense*, Pirola, Milano, 1987, pp.95 e 103.
- 16) Cassazione, sez. n.3, 23 marzo 2004, n.5776.
- 17) Convenzioni di New York del 20 novembre 1989, convenzione di Strasburgo del 25 gennaio 1996.
- 18) Panseri C., "Aspetti deontologici del ruolo del giudice, del pubblico ministero, del difensore e del perito nel processo penale minorile" in Aa.Vv, *difendere, valutare e giudicare il minore, Il processo penale minorile*, Guiffré, Milano, 2001, p.281.
- 19) Pulitanò D., "*Etica della professione di avvocato nella giustizia minorile*", in www.dirittoefamiglia.it
- 20) Cesaro G., *L'ascolto, l'assistenza e la rappresentanza del minore*, in: www.minorefamiglia.it
- 21) Mariani Marini A., *Deontologia e responsabilità sociale: l'avvocato e il minore*, in www.minoriefamiglia.it.
- 22) Danovi R., "Dall'avvocato della famiglia all'avvocato del minore: questioni deontologiche", in Cesaro G. (a cura di) *La tutela dell'interesse del minore: deontologie a confronto*, Franco Angeli 2007, p.39.
- 23) Attenni C. et alii., *Etica, deontologia, responsabilità sociale dell'avvocato/rappresentante del minore*, 2010, www.cameraminorile.com
- 24) Codice deontologico degli Psicologi Italiani.
- 25) Testo approvato dal Consiglio Nazionale dell'Ordine il 23 settembre 2006.
- 26) Capri P. Et alii., *Linee Guida per lo Psicologo Giuridico in ambito civile e penale*, AIPG, 2009.
- 27) Capri P., Crisi A., Mariani S. *Linee guida per l'utilizzo dei test psicologici in ambito forense*. A.I.P.G.
- 28) Carta di Noto, 7 luglio 2002.

29) Mazza Galanti F., *Esperienza e prospettive di un lavoro integrato fra Servizi e Giustizia*, "Minori Giustizia", n.4, 1999, p.39.

30) Cassazione, sezioni inute, 6 giugno 2002, n.8225.